

Disciplina dell'uso e della riproduzione dei segni distintivi della Regione

Art. 1 Oggetto

1. La presente deliberazione, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 6 della legge regionale 21 luglio 2015, n. 59 (Disciplina dello stemma, del gonfalone, del sigillo e della fascia della Regione Toscana) disciplina l'uso dei segni distintivi della Regione.
2. Della disciplina fanno parte integrante le tavole grafiche allegate recanti i numeri da 1 a 30, di cui all'allegato A.

Art. 2 Stemma. Caratteristiche Tecniche.

1. Lo scudo sannitico dello Stemma ha le dimensioni proporzionali indicate nella Tav. n. 1 dell'allegato A ed il fondo di colore rosso è quello indicato nella Tav. n. 2 dell'allegato A.
2. Il Pegaso è inserito nello scudo sannitico nella posizione e secondo le dimensioni indicate nella Tav. n. 5 dell'allegato A.
3. Il logotipo «Regione Toscana» che sormonta lo scudo è composto nel carattere istituzionale indicato nella Tav. n. 7 dell'allegato A.

Art. 3 Stemma. Versione abbinata alla denominazione degli Organi Regionali.

1. Lo Stemma della Regione è riprodotto in abbinamento alla denominazione degli organi istituzionali secondo le versioni grafiche riportate nelle Tavv. n. 11 e 12 dell'allegato A, relative rispettivamente all'abbinamento Stemma-Consiglio regionale e Stemma-Giunta regionale. Il carattere istituzionale è indicato nella Tav. n. 10 dell'allegato A.

Art. 4 Riproduzione dello Stemma in bianco e nero o in altro colore.

1. Qualora per esigenze tecniche lo stemma non possa essere riprodotto nei colori istituzionali indicati dall'articolo 2, comma 1, della l.r. 59/2015, la riproduzione è effettuata in bianco e nero, oppure nell'unico colore utilizzato per la stampa dei materiali, ovvero ancora nella versione “completo su sfondo scuro” o “completo su fondo rosso” o in bianco e nero su sfondo scuro, secondo quanto indicato nelle due versioni della tavola n. 14, nonché nelle tavole 15, 16 e 17 dell'allegato A.

Art. 5 Uso dello stemma come marchio

1. La Giunta regionale, in conformità a quanto disposto dalla legge regionale 2 maggio 1985, n. 43 (Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di comunicazione della Regione Toscana), utilizza come marchio lo

stemma di cui all'articolo 2 della l.r. 59/2015 e ne concede l'uso secondo modalità da definire con proprio atto.

2. Il Consiglio regionale utilizza come marchio lo stemma di cui all'articolo 2 della l.r. 59/2015 e ne concede l'uso secondo quanto disposto dalla legge regionale 23 febbraio 2010, n. 15 (Norme sulle sponsorizzazioni e sul marchio del Consiglio regionale) e dalla deliberazione dell'ufficio di Presidenza 26 marzo 2015, n. 39 (Disciplinare dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi e linee guida sul marchio).

Art. 6

Declinazioni grafiche dello stemma

1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale utilizzano, quali declinazioni grafiche dello stemma, i loghi di cui all'allegato B per contraddistinguere le specifiche iniziative o attività in esso indicate, nel rispetto del disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 59/2015.

Art. 7

Concessione d'uso dello Stemma per i patrocini.

1. In caso di concessione di patrocini è autorizzata la riproduzione dello stemma della Regione, secondo modalità definite dalla Giunta regionale.

Art. 8

Uso del Pegaso da parte di enti, istituti ed aziende regionali.

1. Gli istituti, gli enti e le aziende regionali possono essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale ad abbinare alla propria denominazione il Pegaso assunto nei segni distintivi della Regione.

Art. 9

Uso del Pegaso da parte di altri enti e organi pubblici.

1. Gli Enti, gli organi e le aziende pubbliche possono, in via assolutamente eccezionale, essere autorizzati dal Presidente della Giunta regionale all'uso del Pegaso in abbinamento al proprio stemma.

Art. 10

Uso del Gonfalone

1. Il Gonfalone della Regione Toscana è conservato presso la sede della Presidenza della Giunta Regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale stabilisce la partecipazione del Gonfalone alle pubbliche manifestazioni, ricorrenze e cerimonie, quando richiesto dagli organizzatori delle stesse.
3. Il Presidente della Giunta regionale può inoltre disporre l'uscita del Gonfalone anche su richiesta del Presidente del Consiglio Regionale.
4. La Giunta regionale disciplina l'organizzazione del servizio Gonfalone tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 5 della legge regionale n. 59/2015.
5. Il Gonfalone è portato ed esposto con decoro ed onore. Nei cortei incede e sosta con l'autorità che rappresenta la Regione ed in prossimità di essa. E' osteso per elevazione nei momenti solenni delle cerimonie.

Art. 11
Uso del Sigillo.

1. Il Sigillo è apposto in calce all'originale degli atti ufficiali degli organi regionali e di ogni altro atto ufficiale della Regione avente rilevanza esterna.
2. Il Sigillo è riprodotto con le caratteristiche tecniche e l'alfabeto istituzionale indicati nelle Tavv. nn. 19, 20 e 21 dell'allegato A.

Art. 12
Uso della fascia

1. L'uso della fascia è disciplinato dalla legge regionale 59/2015.